

Autorità

Cassazione civile sez. un.

Data:

23/07/2014 (ud. 13/05/2014 , dep.23/07/2014)

Numero:

16756

- **Intestazione**

- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- SEZIONI UNITE CIVILI
- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Primo Presidente f.f. -
- Dott. ROSELLI Federico - Presidente di sez. -
- Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. -
- Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente di sez. -
- Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
- Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere -
- Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
- Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
- Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
- ha pronunciato la seguente:
- ordinanza
- sul ricorso 10007-2012 per regolamento di giurisdizione d'ufficio
- proposto dal:
- TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEZIONE STACCATA DI
- REGGIO CALABRIA con ordinanza 2014 n. 250/2012 depositata il
- 3/04/2012 nella causa tra:
- M.M.;
- - ricorrente non costituitasi in questa fase -
- contro
- M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE AMBITO TERRITORIALE DELLA
- PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA;
- - resistente non costituitosi in questa fase -
- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
- 13/05/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
- lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
- VELARDI Maurizio il quale chiede che la Corte di Cassazione, in
- Camera di Consiglio, accolga il ricorso e dichiari la giurisdizione
- del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta da M.
- M. nei confronti del M.I.U.R..

- **Fatto**

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, M.M. ha impugnato la graduatoria permanente definitiva per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili

professionali dell'Area A e B del personale ATA approvata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria con decreto del 1 agosto 2011. Ha lamentato in particolare l'erroneità dell'esclusione dalla suddetta graduatoria motivata con la mancanza dei requisiti richiesti dal bando (almeno due anni di effettivo servizio prestato presso scuole statali in posti corrispondenti al profilo professionale di interesse).

2. Il Tribunale di Palmi con sentenza pubblicata in data 14 novembre 2011 ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, avendo ritenuto che si trattasse di una procedura concorsuale, della quale l'approvazione della graduatoria costituiva l'atto definitivo.

3. Il TAR Calabria, successivamente adito, con ordinanza in data 3 aprile 2012 ha invece ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sull'assunto che la procedura in questione non riguardasse la fase del concorso ma fosse preordinata unicamente alla formazione della graduatoria in una situazione nella quale non esistevano posti messi a concorso, con la conseguenza che l'assunzione vera e propria, da effettuare sulla base della graduatoria permanente così formata e aggiornata, sarebbe avvenuta solo in un momento successivo, in relazione ai posti resisi via via disponibili. Sulla base di tali premesse il TAR Calabria ha sospeso il procedimento ed ha rimesso la causa dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, sollevando d'ufficio la questione di giurisdizione e chiedendo che venga dichiarata, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Palmi, la giurisdizione del giudice ordinario.

4. Le parti del giudizio di merito non si sono costituite.

5. Il P.G., al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., ha concluso chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

6. Ritengono queste Sezioni Unite che nel caso di specie debba essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

7. Queste Sezioni unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo.

Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso:

nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione.

Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario.

8. Nel caso di specie, come si evince chiaramente dalla ordinanza del TAR Calabria che ha sollevato d'ufficio la questione di giurisdizione, la domanda della ricorrente era preordinata unicamente alla formazione della graduatoria in una situazione nella quale non esistevano posti messi a concorso, e pertanto, in applicazione dei principi sopra affermati, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

9. Non v'è luogo a provvedere sulle spese.

- **PQM**

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette la causa.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014